



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Tirocinio ex art. 37 D.L. 6 luglio 2011, n. 98

e

D.M. 17 marzo 2016, n. 58

Requisiti

Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:

- a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati;
- b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza
- c) aver già svolto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

Dove si svolge il tirocinio

L'attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.

Dove e come presentare la domanda

La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, è indirizzata al Presidente del Tribunale e consegnata alla segreteria o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (**prot.tribunale.siracusa@giustiziacert.it**), nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda va espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell'attività di praticantato.

Nella domanda devono essere attestati,

- a) il possesso dei requisiti di cui sopra;
- b) il punteggio di laurea;
- c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- d) i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte;
- e) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

Quando la domanda di cui al presente articolo è accolta, il capo dell'ufficio comunica al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale il praticante avvocato è iscritto la data in cui il tirocinio deve avere inizio.

Durata e modalità

L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi.

Il praticante avvocato può proseguire l'attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l'ha iniziata, purché presso ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi.